

# **ACQUEDOTTO DEL CARSO S.p.A. KRAŠKI VODOVOD D.D.**

Aurisina Cave / Nabrežina Kamnolomi, 25/C - 34011 Duino Aurisina / Devin Nabrežina (TS)

Capitale sociale / Družbena glavica: Euro 800.000,00 i.v. REA: 110217 / 1996

Registro delle imprese di Trieste / Register podjetij v Trstu:

codice fiscale - partita IVA / davčni kodeks - oznaka DDV:

0006281 032 0

## **REGOLAMENTO PER LE ASSEGNAZIONI DI LAVORI, FORNITURE E SERVIZI INFERIORI ALLA SOGLIA COMUNITARIA**

Il presente Regolamento, approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 87 del 13.07.2022, è entrato in vigore dalla medesima data

## INDICE

Art. 1 – Oggetto ed ambito di applicazione. Normativa applicabile. ....	3
Art. 2 – Principi comuni e Responsabile del procedimento .....	4
Art. 3 – Divieto di frazionamento artificioso.....	5
Art. 4 – Atti autorizzatori .....	5
Art. 5 – Avvio del procedimento e criteri di scelta del contraente .....	5
Art. 6 – Affidamenti di contratti di importo inferiore ad € 40.000,00.....	6
Art. 7 – Affidamenti di contratti di servizi e forniture di importo pari o superiore ad € 40.000,00 e fino ad € 139.000,00,00 e contratti di lavori di importo pari o superiore ad € 40.000,00 e fino ad € 150.000,00 .....	6
Art. 8 – Affidamenti di contratti di servizi e forniture di importo pari o superiore ad € 139.000,00 e fino alle soglie comunitarie e di contratti di lavori di importo pari o superiore a € 150.000,00 fino ad € 1.000.000,00.....	7
Art. 9 – Albo telematico dei Fornitori e dei Professionisti .....	8
Art. 10 – Modalità di svolgimento della procedura di affidamento.....	10
Art. 11 – L’indagine di mercato.....	11
Art. 12 – Il confronto competitivo .....	12
Art. 13 – Il criterio di valutazione delle offerte.....	14
Art. 14 – Le comunicazioni e la pubblicità post gara .....	16
Art. 15 – La stipula del contratto e l’eventuale consegna in via di urgenza .....	16
Art. 16 - Verifica della prestazione e pagamenti.....	16
Art. 17 - Contratti continuativi e accordi quadro .....	17
Art. 18 – Norma di rinvio .....	17
Art. 19 - Rinvio dinamico .....	17
Art. 20 – Entrata in vigore .....	18

## **Art. 1 – Oggetto ed ambito di applicazione. Normativa applicabile.**

1. Il presente Regolamento disciplina il sistema delle procedure di affidamento adottate da Acquedotto del Carso S.p.a. – Kraški Vodovod d.d. (d'ora in poi denominato per brevità "Amministrazione" o "Acquedotto") per l'acquisizione di lavori, beni e servizi di importo inferiore alle soglie comunitarie, così come indicate nell'art. 35 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 ed annualmente aggiornate dai Regolamenti delegati della Commissione Europea, secondo le disposizioni contenute nel D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii. (di seguito denominato "Codice"), dal D.L. 76/2020 e ss.mm.ii. e nelle Linee Guida ANAC n. 4 recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici", aggiornate a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. 56/2017.

2. In particolare, il presente atto regola:

- a) gli appalti di lavori di valore inferiore ad € 1.000.000,00;
- b) gli appalti di servizi e forniture (compresi i servizi tecnici ed i servizi attinenti all'ingegneria ed architettura) di valore inferiore alla soglia indicata all'art. 35 comma 2 lett. b) del Codice, essendo l'Amministrazione annoverata tra le stazioni appaltanti che operano nei "settori speciali";
- c) gli appalti di servizi e forniture compresi i servizi tecnici ed i servizi attinenti all'ingegneria ed architettura) di valore inferiore alla soglia indicata all'art. 35 comma 2 lett. a) del Codice nelle ipotesi in cui l'Amministrazione operi nei "settori ordinari".

3. Le procedure per l'affidamento degli appalti descritti alle lettere a), b) e c) del precedente comma 2 saranno definiti nel prosieguo anche come "Procedure Semplificate".

4. Negli articoli a seguire il Regolamento disciplinerà le modalità di affidamento delle Procedure Semplificate in base a fasce di importo in parte auto-imposte, in parte previste dall'art. 1 comma 2 lettere a) e b) del D.L. 76/2020 e ss.mm.ii., che sino al 30.06.2023 troverà applicazione in espressa deroga agli articoli 36, comma 2, e 157, comma 2, del Codice. L'Amministrazione dà atto che in caso di eventuale conferma delle soglie di valore indicate nel citato art. 1 comma 2 lettere a) e b) del D.L. 76/2020 e ss.mm.ii. anche dopo il 30 giugno 2023, il presente Regolamento dovrà intendersi automaticamente adeguato sino al nuovo termine di scadenza eventualmente indicato nella normativa o a tempo indeterminato, qualora la conferma sia fatta senza termine di scadenza, fermo restando il diritto dell'Amministrazione di revocare, modificare o sostituire il presente Regolamento in qualsiasi momento e per qualsiasi motivo ritenuto opportuno.

4. Tutti gli importi e le soglie di valore indicati, citati o richiamati nel presente Regolamento devono intendersi al netto dell'IVA.

5. Il Responsabile Unico del Procedimento, nell'esercizio della propria discrezionalità, può ricorrere alle procedure ordinarie, anziché alle Procedure Semplificate, qualora le esigenze del mercato suggeriscano di assicurare il massimo confronto concorrenziale.

## **Art. 2 – Principi comuni e Responsabile del procedimento**

1. L'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture secondo le Procedure Semplificate, ivi compreso l'affidamento diretto, avvengono nel rispetto dei principi enunciati dall'art. 30, comma 1, 34 e 42, del Codice e, in particolare, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, nonché del criterio di rotazione. È fatta in ogni caso salva la possibilità di applicare l'art. 50 del Codice, inserendo clausole sociali nei bandi di gara e negli avvisi.

2. Per ogni singola procedura per l'affidamento di un appalto o di una concessione il Responsabile Unico del Procedimento è nominato con atto formale del soggetto responsabile dell'unità organizzativa tra i dipendenti di ruolo addetti all'unità medesima, dotati del necessario livello di inquadramento giuridico e di competenze professionali adeguate in relazione ai compiti per cui è nominato.

3. Nell'espletamento delle Procedure Semplificate, il Responsabile Unico del Procedimento garantisce il rispetto dei seguenti principi:

a) il principio di economicità, con riferimento all'uso ottimale delle risorse da impiegare nello svolgimento della selezione ovvero nell'esecuzione del contratto;

b) il principio di efficacia, con riferimento alla congruità dei propri atti rispetto al conseguimento dello scopo e dell'interesse pubblico cui sono preordinati;

c) il principio di tempestività, con riferimento all'esigenza di non dilatare la durata del procedimento di selezione del contraente in assenza di obiettive ragioni;

d) il principio di correttezza, con riferimento al mantenimento di una condotta leale ed improntata a buona fede e diligenza, sia nella fase di affidamento sia in quella di esecuzione;

e) il principio di libera concorrenza, con riferimento all'effettiva contendibilità degli affidamenti da parte dei soggetti potenzialmente interessati;

f) il principio di non discriminazione e di parità di trattamento, con riferimento ad una valutazione equa ed imparziale dei concorrenti ed all'eliminazione di ostacoli o restrizioni nella predisposizione delle offerte e nella loro valutazione;

g) il principio di trasparenza e pubblicità, relativamente alla conoscibilità delle procedure di gara, nonché all'uso di strumenti che consentano un accesso rapido e agevole alle informazioni relative alle procedure;

h) il principio di proporzionalità, garantendo l'adeguatezza e idoneità dell'azione rispetto alle finalità ed all'importo dell'affidamento;

i) il criterio di rotazione, con riferimento al non consolidarsi di rapporti solo con alcune imprese, favorendo la distribuzione delle opportunità degli operatori economici di essere affidatari di un contratto pubblico.

4. Per le Procedure Semplificate disciplinate dal presente Regolamento il Responsabile Unico del Procedimento tiene conto delle realtà imprenditoriali di minori dimensioni, fissando i requisiti di partecipazione e criteri di valutazione che, senza rinunciare al livello qualitativo delle prestazioni, consentano la partecipazione anche delle micro, piccole e medie imprese, valorizzandone il potenziale.

5. Il Responsabile del Procedimento svolge il ruolo di Direttore dei Lavori o di Direttore dell'Esecuzione del contratto, salvo che non ritenga, caso per caso e nella sua discrezionalità, anche in relazione al lavoro, fornitura o servizio, di nominare degli incaricati interni e/o esterni.

6. Tutti gli atti della procedura sono soggetti agli obblighi di trasparenza previsti dall'art. 29 del Codice, oltre che dell'art. 76 del Codice. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene l'indicazione dei soggetti che hanno effettivamente proposto offerte e di quelli invitati.

### **Art. 3 – Divieto di frazionamento artificioso**

1. Resta inteso che in ogni caso nessuna esecuzione di lavori o nessuna prestazione di servizi o forniture può essere artificialmente frazionata al fine di eludere il limite del valore economico come indicato nel precedente art. 1, comma 2.

### **Art. 4 – Atti autorizzatori**

1. Ogni procedura di cui al presente Regolamento è previamente autorizzata con deliberazione del Consiglio di Amministrazione oppure con provvedimento dell'amministratore competente, in base alle relative deleghe, secondo le modalità e i limiti previsti dalle vigenti norme di gestione interne alla Società, salvo che non sia già prevista da atti generali o di programmazione approvati dall'Assemblea dei soci o dal Consiglio di Amministrazione. In tale ultima ipotesi il Responsabile del procedimento non necessita di previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione.

### **Art. 5 – Avvio del procedimento e criteri di scelta del contraente**

1. Ai sensi dell'art. 32 comma 2 del Codice e dell'art. 1 comma 1 lett. a) e comma 3 del D.L. 76/2020 e ss.mm.ii., fino al 30 giugno 2023, in deroga agli articoli 36, comma 2, e 157, comma 2, del Codice, per servizi e forniture di importo inferiore ad € 139.000,00 e per lavori di importo inferiore ad € 150.000,00 si può procedere ad affidamento diretto - con verifica di un numero di preventivi dipendenti dal valore dell'affidamento e come di seguito indicati - tramite adozione di un'unica determina a contrarre, o atto equivalente, adottati in esito all'affidamento, che contenga, in modo semplificato,

l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti.

2. Ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. b) e comma 3 del D.L. 76/2020 e ss.mm.ii., fino al 30 giugno 2023, in deroga agli articoli 36, comma 2, e 157, comma 2, del Codice, per forniture e servizi (compresi i servizi relativi all'ingegneria e all'architettura), di importo pari o superiore ad € 139.000,00 e per lavori di importo pari o superiore ad € 150.000,00 e fino alla soglia comunitaria, l'affidamento avviene con apposita determina, preceduta da determina a contrarre ovvero da atto alla stessa equivalente contenente l'indicazione della procedura che si vuole seguire ed una sintetica indicazione delle caratteristiche del lavoro, servizio o fornitura, del criterio di selezione dell'operatore economico oltre che delle ragioni per cui verrà seguita tale procedura e con invito di un numero di operatori minimo come indicato dal citato art. 1 comma 2 lett. b) del D.L. 76/2020 e ss.mm.ii..

#### **Art. 6 – Affidamenti di contratti di importo inferiore ad € 40.000,00**

1. Per i lavori, servizi e forniture di importo inferiore ad € 40.000,00 è possibile procedere all'affidamento diretto, anche senza verifica di preventivi, in considerazione del limitato valore degli acquisti e di garantire efficacia ed efficienza negli interventi, salva sempre la verifica della congruità del prezzo.

2. In tali casi l'individuazione dell'operatore economico viene disposta secondo le seguenti motivazioni:

- tempestività nella individuazione dell'operatore economico anche tenuto conto della localizzazione;
- tempestività dell'erogazione della prestazione;
- continuità rispetto a una precedente prestazione;
- miglior costo/efficacia relativamente al prezzo praticato, ai tempi di esecuzione, alle caratteristiche qualitative, alle modalità operative di realizzazione, al servizio post-esecuzione e/o post-vendita.

3. Per l'individuazione dell'operatore economico non sussiste alcun obbligo di utilizzo di Albi o Elenchi precedentemente costituiti.

4. Per i lavori di importo inferiore ad € 40.000,00 è altresì possibile, in alternativa a quanto illustrato nelle precedenti disposizioni, l'amministrazione diretta e cioè l'esecuzione degli stessi con personale proprio ovvero personale assunto per l'occasione. In tale ipotesi i lavori verranno eseguiti sotto la direzione del responsabile del procedimento e previo acquisto di materiali e mezzi propri appositamente acquistati ovvero noleggiati.

#### **Art. 7 – Affidamenti di contratti di servizi e forniture di importo pari o superiore ad € 40.000,00 e fino ad € 139.000,00 e contratti di lavori di importo**

## **pari o superiore ad € 40.000,00 e fino ad € 150.000,00**

1. Per gli affidamenti di importo pari o superiore ad € 40.000,00 ma inferiori ad € 139.000,00 per servizi (compresi i servizi relativi all'ingegneria e all'architettura) e forniture ed inferiori ad € 150.000,00 per lavori, sarà possibile procedere al relativo affidamento previa valutazione comparativa di almeno due preventivi.

2. Ai fini dell'individuazione degli operatori economici l'Amministrazione potrà utilizzare il proprio Albo dei Fornitori e dei Professionisti, nel rispetto dei principi di cui all'art. 2, comma 3 del presente Regolamento, oppure pubblicare – per un periodo adeguato e non inferiore a 15 giorni lavorativi (salva l'urgenza, per cui sarà possibile una pubblicazione non inferiore a 5 giorni) – un avviso di indagine di mercato procedendo poi all'individuazione del fornitore sempre nel rispetto dei principi di cui al citato art. 2, comma 3 del presente Regolamento.

Nel citato avviso, oltre a quanto indicato al seguente art. 11, sarà indicato il criterio di scelta del contraente, con la possibilità di individuare l'affidatario anche secondo specifici elementi di valutazione, che di caso in caso saranno indicati in ordine decrescente di importanza, tra i quali potranno figurare:

- adeguate referenze maturate per l'esecuzione di precedenti appalti;
- tempestività dell'erogazione della prestazione anche tenuto conto della localizzazione e dell'efficacia e tempestività dell'intervento;
- caratteristiche qualitative della prestazione offerta;
- modalità operative di realizzazione;
- continuità rispetto ad una precedente prestazione;
- servizio post-esecuzione e/o post-vendita
- economicità della prestazione.

3. Ai sensi dell'art. 32 comma 10 lett. b) del Codice, dopo aver individuato l'operatore economico non sarà necessario attendere il decorso del termine di stand still (35 giorni dall'aggiudicazione), ma sarà possibile procedere alla stipulazione immediata del contratto.

4. Nei casi in cui l'affidamento consegua ad una richiesta di preventivi non preceduta da indagine di mercato a partecipazione aperta, le ragioni dell'affidamento della prestazione al contraente uscente dovranno essere motivate con precisa indicazione delle motivazioni che rendono preferibile la sua offerta rispetto alle altre.

5. Per gli affidamenti di lavori di importo superiore ad € 40.000,00 ma inferiore ad € 150.000,00 sarà altresì possibile, in alternativa a quanto illustrato nelle precedenti disposizioni, l'amministrazione diretta e cioè l'esecuzione degli stessi con personale proprio ovvero personale assunto per l'occasione. In tale ipotesi i lavori verranno eseguiti sotto la direzione del responsabile del procedimento e previo acquisto di materiali e mezzi propri appositamente acquistati ovvero noleggiati.

## **Art. 8 – Affidamenti di contratti di servizi e forniture di importo pari o**

**superiore ad € 139.000,00 e fino alle soglie comunitarie e di contratti di lavori di importo pari o superiore a € 150.000,00 fino ad € 1.000.000,00.**

1. L'affidamento e l'esecuzione di servizi (anche servizi tecnici, di architettura e di ingegneria) e forniture di importo pari o superiore a € 139.000,00 sino alle soglie comunitarie nei settori speciali o nei settori ordinari e l'affidamento e l'esecuzione di lavori di importo pari o superiore a € 150.000,00 e inferiore ad € 1.000.000,00 può avvenire tramite procedura negoziata previa consultazione di almeno 5 (cinque) operatori economici, ove esistenti.

2. Ai fini dell'individuazione degli operatori economici l'Amministrazione potrà utilizzare il proprio Albo dei Fornitori e dei Professionisti, nel rispetto dei principi di cui all'art. 2, comma 3 del presente Regolamento, oppure pubblicare – per un periodo adeguato e non inferiore a 15 giorni lavorativi (salva l'urgenza, per cui sarà possibile una pubblicazione non inferiore a 5 giorni – un avviso di manifestazione d'interesse procedendo poi all'individuazione del fornitore sempre nel rispetto dei principi di cui al citato art. 2, comma 3 del presente Regolamento.

Nel citato avviso dovrà essere indicato il criterio di aggiudicazione prescelto, ai sensi dell'art. 95 del Codice, come meglio descritto nel successivo articolo 13.

3. Dopo aver individuato l'operatore economico cui affidare la prestazione, ai sensi dell'art. 32 comma 10 lett. b) del Codice, non sarà necessario attendere il decorso del termine di stand still (35 giorni dall'aggiudicazione) per appalti di servizi (anche servizi tecnici, di architettura e di ingegneria), forniture e lavori di importo inferiore ad € 150.000,00, ma sarà possibile procedere alla stipulazione immediata del contratto.

4. Dopo aver individuato l'operatore economico cui affidare la prestazione, ai sensi dell'art. 32 comma 10 lett. b) del Codice, dopo aver individuato l'operatore economico sarà necessario attendere il decorso del termine di 35 giorni (stand still) per la stipula del contratto per lavori di importo pari o superiore ad € 150.000,00, salvo il caso di presentazione di una sola offerta.

**Art. 9 – Albo telematico dei Fornitori e dei Professionisti**

1. L'Albo dei Fornitori e dei Professionisti telematico, presente sul sito istituzionale dell'Acquedotto ([www.ackv.it](http://www.ackv.it)) ed attivo sulla piattaforma telematica GPA "Gestione Procedure Acquisto" (<https://gpa.appaltiamo.eu>), è un albo aperto, il cui avviso di istituzione è pubblicato sul medesimo sito istituzionale e sulla piattaforma GPA; l'accesso all'Albo è possibile unicamente mediante caricamento di apposita domanda sulla piattaforma GPA.

2. L'Acquedotto, con l'avviso indicato al comma precedente, invita, con cadenza biennale, gli operatori economici interessati ad iscriversi al suddetto Albo Fornitori e Professionisti telematico. Nell'avviso vengono indicate, oltre alle modalità di selezione degli operatori economici da invitare ed ai requisiti generali di moralità desumibili dall'art. 80 del Codice, le eventuali categorie e fasce di importo in cui l'amministrazione



intende suddividere l'elenco e gli eventuali requisiti minimi, richiesti per l'iscrizione, parametrati in ragione di ciascuna categoria o fascia di importo, suddivisi per lavori, forniture e servizi.

3. In ogni caso l'Acquedotto, per gli affidamenti disciplinati dal presente Regolamento, potrà avvalersi di indagini di mercato rivolte anche ad operatori che non risultano presenti tra i propri Fornitori e Professionisti e ciò anche per integrare il numero di operatori economici da invitare.

4. Ai fini dell'iscrizione all'Albo ciascun operatore economico deve essere in possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80, D.Lgs.50/2016 nonché dei requisiti minimi di:

a) idoneità professionale (iscrizione nel registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura per le attività attinenti alle categorie merceologiche per le quali si richiede l'iscrizione all'elenco oppure, nel caso in cui l'attività non sia esercitata esclusivamente o principalmente in forma di impresa commerciale, iscrizione al competente ufficio territoriale dell'Agenzia delle Entrate per settore di attività inerente categorie merceologiche per le quali si richiede l'iscrizione all'elenco, oppure iscrizione del soggetto personalmente responsabile dell'incarico agli appositi albi professionali previsti per l'esercizio dell'attività inerente categorie merceologiche per le quali si richiede l'iscrizione all'elenco;

b) capacità economica e finanziaria: al riguardo, l'Acquedotto potrebbe richiedere la dimostrazione di livelli minimi di fatturato globale, proporzionati alle soglie di affidamento per cui ci si iscrive, tali da consentire la possibilità delle micro, piccole e medie imprese di risultare iscritte ad un'apposita sezione dell'Albo. In alternativa al fatturato, per permettere la partecipazione anche di imprese di nuova costituzione, potrà essere richiesta altra documentazione considerata idonea, quale un sufficiente livello di copertura assicurativa contro i rischi professionali;

c) capacità tecniche e professionali, stabilite in ragione dell'oggetto e dell'importo degli appalti per cui si intende concorrere, quali a titolo esemplificativo, l'attestazione di esperienze maturate nello specifico settore, o in altro settore ritenuto assimilabile, nell'anno precedente o in altro intervallo temporale ritenuto significativo ovvero il possesso di specifiche attrezzature e/o equipaggiamento tecnico.

5. Gli operatori economici da invitare alle procedure negoziate per gli appalti di lavori dal valore superiore ad € 150.000,00 comproveranno la propria capacità economico/finanziaria e tecnico/professionale mediante l'attestato di qualificazione SOA per la categoria e classifica da definire in ragione dei lavori oggetto del contratto.

6. L'iscrizione degli operatori economici interessati provvisti dei requisiti richiesti è consentita senza limitazioni temporali. L'operatore economico attesta il possesso dei requisiti mediante dichiarazione sostitutiva in conformità alle previsioni del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. L'operatore economico è tenuto ad aggiornare con cadenza almeno biennale il proprio profilo di iscrizione rispetto

alle eventuali variazioni intervenute nel possesso dei requisiti.

7. L'Acquedotto procede periodicamente, con cadenza biennale o al verificarsi di determinati eventi, all'aggiornamento e/o revisione dell'elenco e, conseguentemente, alla eventuale cancellazione degli operatori che abbiano perduto i requisiti richiesti o loro collocazione in diverse sezioni dell'elenco. La trasmissione della richiesta di conferma dell'iscrizione e dei requisiti avverrà per il tramite della piattaforma GPA, con la quale sarà gestita l'operatività dell'Albo.

8. Sono altresì esclusi dall'Albo gli operatori economici che, secondo motivata valutazione, hanno commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stessa o che hanno commesso un errore grave nell'esercizio della loro attività professionale. Possono essere del pari esclusi quegli operatori economici che non presentano offerte a seguito di tre inviti nel biennio.

### **Art. 10 – Modalità di svolgimento della procedura di affidamento**

1. Le procedure descritte negli articoli precedenti si articolano sostanzialmente in tre fasi:

a) consultazione di elenchi per la selezione di operatori economici da invitare al confronto competitivo e svolgimento di eventuali indagini di mercato per integrare l'elenco degli operatori da invitare; in alternativa, pubblicazione di appositi avvisi per un periodo adeguato;

b) confronto competitivo tra gli operatori economici selezionati dagli elenchi oppure invitati a seguito di pubblicazione di apposito avviso;

c) stipulazione del contratto.

2. Nella individuazione dell'aggiudicatario o degli offerenti, a fronte di operatori economici parimenti qualificati sotto il profilo delle capacità tecnico/professionali, il Responsabile Unico del Procedimento potrà indicare quale criterio preferenziale di selezione indici oggettivi basati su accertamenti definitivi concernenti il rispetto dei tempi e dei costi nell'esecuzione dei contratti pubblici, ovvero i criteri reputazionali di cui all'art. 83, comma 10 del Codice.

3. In tutti i casi disciplinati dal presente Regolamento, Acquedotto dovrà verificare il possesso dei requisiti del soggetto aggiudicatario e avrà la facoltà di estendere tale verifica a tutti gli altri partecipanti. La verifica dovrà altresì riguardare il possesso dei requisiti economici, finanziari e tecnico professionali ove richiesti nella lettera di invito.

4. In ottemperanza agli obblighi di motivazione del provvedimento amministrativo e al fine di assicurare la massima trasparenza, il Responsabile Unico del Procedimento motiva adeguatamente in merito alla scelta della procedura seguita e dell'aggiudicatario dando dettagliatamente conto del possesso, da parte dell'operatore economico selezionato, dei requisiti richiesti nella determina a contrarre della rispondenza di quanto offerto all'interesse pubblico che la stazione appaltante deve soddisfare, di eventuali caratteristiche migliorative offerte dal contraente, della congruità del prezzo in rapporto alla qualità della prestazione, nonché del rispetto del principio di rotazione.

## **Art. 11 – L'indagine di mercato**

1. L'indagine di mercato è preordinata a conoscere l'assetto del mercato, i potenziali concorrenti, gli operatori interessati, le relative caratteristiche soggettive, le soluzioni tecniche disponibili, le condizioni economiche praticate, le clausole contrattuali generalmente accettate, al fine di verificarne la rispondenza alle reali esigenze della stazione appaltante. Tale fase non ingenera negli operatori alcun affidamento sul successivo invito alla procedura.

2. Durante lo svolgimento delle indagini di mercato il Responsabile Unico del Procedimento ha cura di tenere comportamenti improntati al principio di correttezza e buona fede, non rivelando le informazioni fornite dagli operatori consultati.

3. Il Responsabile Unico del Procedimento procede all'indagine di mercato secondo i principi di adeguatezza e proporzionalità, scegliendo una delle seguenti modalità:

a) consultazione dell'Albo Fornitori e Professionisti anche mediante eventuali "filtri" telematici, quali ad esempio: categorie merceologiche, fatturato, operatività territoriale, referenze da parte di altre pubbliche amministrazioni;

b) solo per gli affidamenti diretti di cui all'art. 1 co. 1 lett. a) del D.L. 76/2020 e ss.mm.ii., se ritenuto di non procedere come da successiva lettera c), avviso pubblico a presentare proposta economica o tecnico-economica pubblicato sul profilo web dell'Acquedotto. L'avviso dovrà essere pubblicato per un periodo minimo di 5 giorni o di 15 giorni secondo lo scaglione di valore dell'affidamento, salve ragioni di urgenza motivata, nel qual caso non potrà comunque essere inferiore a cinque giorni. L'avviso – oltre ad indicare quanto già previsto nei precedenti articoli secondo lo scaglione di riferimento - indica anche il valore dell'affidamento, gli elementi essenziali del contratto, i requisiti di idoneità professionale, i requisiti minimi di capacità economica/finanziaria e le capacità tecniche e professionali richieste ai fini della partecipazione, il criterio di scelta del contraente, con la possibilità di individuare l'affidatario anche secondo specifici elementi di valutazione come indicato al precedente articolo 7 comma 3, le modalità per prender contatto, se interessati, con la stazione appaltante; l'avviso è corredato da tutta la documentazione necessaria a consentire la presentazione della proposta da parte degli operatori economici interessati e in possesso dei requisiti richiesti. L'indagine di mercato, in presenza di proposte ritenute idonee dall'Amministrazione, si conclude con l'affidamento all'operatore economico la cui proposta economica o tecnico-economica sia valutata la migliore sulla base degli elementi indicati dall'Amministrazione

c) avviso pubblico a manifestare interesse pubblicato sul profilo web dell'Acquedotto. L'avviso dovrà essere pubblicato per un periodo minimo di 5 giorni o di 15 giorni secondo lo scaglione di valore dell'affidamento, salve ragioni di urgenza motivata, nel qual caso non potrà comunque essere inferiore a cinque giorni. L'avviso – oltre ad indicare quanto già previsto nei precedenti articoli secondo lo scaglione di riferimento - indica anche il valore dell'affidamento, gli elementi essenziali del contratto, i requisiti di idoneità professionale, i requisiti minimi di capacità economica/finanziaria e le capacità

tecniche e professionali richieste ai fini della partecipazione, il criterio di scelta del contraente, con la possibilità di individuare l'affidatario anche secondo specifici elementi di valutazione come indicato al precedente articolo 7 comma 3 per gli affidamenti diretti di cui all'art. 1 comma 2 lett. a) del D.L. 76/2020 e ss.mm.ii., il numero minimo ed eventualmente massimo di operatori che saranno invitati alla procedura, i criteri di selezione degli operatori economici da invitare, le modalità per prender contatto, se interessati, con la stazione appaltante. Inoltre, nell'avviso di indagine di mercato la stazione appaltante si può riservare la facoltà di procedere alla selezione dei soggetti da invitare mediante sorteggio in seduta pubblica o tramite l'utilizzo della piattaforma telematica GPA utilizzata per la gestione dell'Albo;

d) svolgimento di eventuali ulteriori e specifiche indagini di mercato per integrare l'elenco degli operatori da invitare.

### **Art. 12 – Il confronto competitivo**

1. Nelle procedure di importo pari o superiore ad € 139.000,00 per servizi (anche servizi tecnici, di architettura e di ingegneria) e forniture sino alle soglie comunitarie nei settori speciali o nei settori ordinari e di importo pari o superiore ad € 150.000,00 ed inferiore ad € 1.000.000,00 per lavori, a seguito della consultazione dell'elenco degli operatori economici ovvero dell'espletamento dell'indagine di mercato, il Responsabile Unico del Procedimento seleziona in modo non discriminatorio gli operatori da invitare, in numero proporzionato all'importo e alla rilevanza del contratto e, comunque, in numero almeno pari a cinque sulla base dei criteri definiti nella determina a contrarre.

2. Il Responsabile Unico del Procedimento garantisce il rispetto del criterio di rotazione degli inviti, al fine di favorire la distribuzione temporale delle opportunità di aggiudicazione tra tutti gli operatori potenzialmente idonei e di evitare il consolidarsi di rapporti esclusivi con alcune imprese.

3. Il Responsabile Unico del Procedimento può invitare, oltre al numero minimo di operatori economici previsto in ragione della specifica procedura, anche il contraente uscente, dando adeguata motivazione in relazione alla competenza e all'esecuzione a regola d'arte del contratto precedente.

4. Il Responsabile Unico del Procedimento, in considerazione delle specifiche condizioni del mercato o per altre motivate ragioni può invitare a presentare offerta tutti gli operatori economici in possesso dei requisiti richiesti, senza limitazione di numero; in questo caso non si applica il criterio di rotazione ed è ammessa la partecipazione del contraente.

5. Il criterio di rotazione non implica l'impossibilità di invitare un precedente fornitore per affidamenti aventi oggetto distinto o di importo significativamente superiore a quello dell'affidamento precedente.

6. Nell'ipotesi in cui non sia possibile procedere alla selezione degli operatori economici da invitare sulla base dei requisiti posseduti, il Responsabile Unico del Procedimento procede al sorteggio in seduta pubblica o con l'utilizzo della piattaforma telematica GPA

utilizzata per la gestione dell'Albo, a condizione che ciò sia stato debitamente pubblicizzato nell'avviso di indagine esplorativa. In tale ipotesi, qualora il sorteggio non sia effettuato con l'utilizzo della piattaforma GPA, l'Acquedotto renderà noto, attraverso avviso pubblicato sul proprio sito istituzionale, della data e del luogo di espletamento del sorteggio in seduta pubblica, adottando gli opportuni accorgimenti affinché i nominativi degli operatori economici selezionati tramite sorteggio non vengano resi noti, né siano accessibili, prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte.

6. In caso di estrazione telematica, il Responsabile Unico del Procedimento esegue l'operazione verbalizzando l'esito che resta secretato al pubblico fino alla scadenza del termine di presentazione delle offerte; tutte le operazioni telematica vengono tracciate da appositi log della piattaforma telematica.

7. In caso di estrazione manuale, il Responsabile Unico del procedimento procederà a redigere un elenco degli operatori economici che hanno manifestato interesse mediante un'assegnazione numerica casuale che resta secretata fino alla scadenza del termine di presentazione delle offerte. L'estrazione pubblica avviene attraverso l'indicazione dell'elenco dei numeri estratti senza che agli stessi possa essere pubblicamente collegata l'identificazione dell'operatore economico corrispondente.

8. Il Responsabile Unico del Procedimento può invitare il numero di operatori che ritiene più confacente alle proprie esigenze - indicandolo nella determina a contrarre o nell'atto equivalente -, purché superiore al minimo previsto dagli articoli descritti nel presente Regolamento. Ciò al fine di assicurare il massimo confronto concorrenziale e di potersi anche avvalere della facoltà di cui all'art. 97, comma 8, del Codice, in materia di esclusione automatica delle offerte anomale.

9. La lettera di invito contiene tutti gli elementi che consentono alle imprese di formulare un'offerta informata e dunque seria, tra cui almeno:

- a) l'oggetto della prestazione, le relative caratteristiche tecniche e prestazionali ed il suo importo complessivo stimato;
- b) i requisiti generali, di idoneità professionale e quelli economico-finanziari/tecnico-organizzativi richiesti per la partecipazione alla gara o, nel caso di operatori economici selezionati da un elenco, la conferma del possesso dei requisiti speciali in base ai quali sono stati inseriti nell'elenco;
- c) il termine di presentazione dell'offerta ed il periodo di validità della stessa;
- d) l'indicazione del termine per l'esecuzione della prestazione;
- e) il criterio di aggiudicazione prescelto, nei limiti di quanto disposto dall'art. 95 del Codice. Nel caso si utilizzi il criterio del miglior rapporto qualità/prezzo, gli elementi di valutazione e la relativa ponderazione;
- f) la misura delle penali;
- g) l'indicazione dei termini e delle modalità di pagamento;
- h) l'eventuale richiesta di garanzie;
- i) il nominativo del RUP;
- j) l'eventuale volontà di procedere alla verifica dell'anomalia dell'offerta ai sensi dell'art.

97, comma 8, d.lgs. 50/2016, con l'avvertenza, che in ogni caso la stazione appaltante valuta la conformità di ogni offerta, che in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa;

k) lo schema di contratto ed il capitolato tecnico, se predisposti.

10. Nella lettera di invito non dovranno essere indicati i nominativi degli altri soggetti invitati.

11. Il Responsabile Unico del Procedimento assume, di regola, le funzioni di Autorità o Seggio di Gara.

12. Nelle ipotesi di costituzione della Commissione giudicatrice per la valutazione della migliore offerta con il criterio del Qualità/Prezzo o con altro criterio dove ciò sia previsto la stessa sarà composta in numero dispari non superiore a 5. Nel presente periodo transitorio, per quanto previsto all'art. 216, comma 12 del Codice e dall'art. 1 comma 1 lett. c) del D.L. 32/2019 e ss.mm.ii, la Commissione giudicatrice sarà composta da dipendenti dell'Acquedotto o da dipendenti di altra amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore oppure da componenti esterni iscritti agli ordini professionali e comunque senza che sia necessaria alcuna indicazione da parte dei predetti Ordini, nel rispetto del principio di rotazione.

13. I commissari non devono aver svolto né possono svolgere alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta.

14. Le sedute di gara, siano esse svolte dal RUP che dall'Autorità o seggio di gara ovvero dalla Commissione giudicatrice, devono essere tenute in forma pubblica, anche telematica, ad eccezione della fase di valutazione delle offerte tecniche; le relative attività devono essere verbalizzate. Il possesso dei requisiti, autocertificati dall'operatore economico nel corso della procedura, è effettuato nei confronti del solo aggiudicatario, salva la facoltà del RUP di effettuare verifiche nei confronti di altri soggetti, conformemente ai principi in materia di autocertificazione di cui all'art. 71, D.P.R. n. 445/2000.

### **Art. 13 – Il criterio di valutazione delle offerte**

1. Per gli affidamenti di importo pari inferiore ad € 139.000,00 per servizi (compresi i servizi relativi all'ingegneria e all'architettura) e forniture ed inferiori ad € 150.000,00 per lavori, sarà possibile selezionare la migliore proposta tecnico-economica utilizzando elementi negoziali da valutarsi in ordine decrescente di importanza, in alternativa ai criteri del minor prezzo ai sensi dell'art. 95, comma 4 del Codice e della qualità/prezzo ai sensi dell'art. 95, comma 6 del Codice.

2. Per ciascuna procedura di affidamento, qualora non si avvalga della facoltà prevista dal precedente comma 1 o qualora l'importo dell'affidamento sia superiore alle soglie di cui al medesimo comma 1, il Responsabile Unico del Procedimento individua il criterio di valutazione delle offerte secondo i seguenti parametri:

a) per l'affidamento di lavori di importo inferiore a € 1.000.000,00, a sensi dell'art. 1

comma 3 del D.L. 76/2020 e ss.mm.ii. potrà essere alternativamente utilizzato il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95, comma 4 del Codice, il criterio della qualità/prezzo ai sensi dell'art. 95, comma 6 del Codice, oppure il criterio del costo/efficacia ai sensi dell'art. 96 del Codice;

b) per l'affidamento di lavori di importo pari o superiore a 1 milione di euro, a sensi dell'art. 1 comma 3 del D.L. 76/2020 e ss.mm.ii. potrà essere alternativamente utilizzato il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95, comma 4 del Codice, il criterio della qualità/prezzo ai sensi dell'art. 95, comma 6 del Codice oppure il criterio del costo/efficacia ai sensi dell'art. 96 del Codice;

c) per l'affidamento di servizi e forniture con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato, fatta eccezione per i servizi ad alta intensità di manodopera di cui all'art. 3, lett. a) del Codice, potrà essere alternativamente utilizzato il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95, comma 4 del Codice, il criterio della qualità/prezzo ai sensi dell'art. 95, comma 6 del Codice oppure il criterio del costo/efficacia ai sensi dell'art. 96 del Codice;

d) per l'affidamento di contratti relativi ai servizi ad alta intensità di manodopera, come definiti all'articolo 50, comma 1 del Codice, potrà essere utilizzato esclusivamente il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'art. 95 comma 3 lett. a) del Codice, fatti salvi gli affidamenti diretti ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a) del Codice;

e) per l'affidamento di contratti relativi all'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura e degli altri servizi di natura tecnica e intellettuale di importo pari o superiore a 40.000 euro potrà essere utilizzato esclusivamente il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'art. 95 comma 3 lett. b) del Codice

f) per l'affidamento di contratti di servizi e le forniture di importo pari o superiore a 40.000 euro caratterizzati da notevole contenuto tecnologico o che hanno un carattere innovativo potrà essere utilizzato esclusivamente il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'art. 95 comma 3 lett. b-bis) del Codice;

g) per l'affidamento di servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro caratterizzati da notevole contenuto tecnologico o che hanno un carattere innovativo, potrà essere alternativamente utilizzato il criterio del minor prezzo, della qualità/prezzo ai sensi dell'art. 95, comma 6 del Codice oppure il criterio del costo/efficacia ai sensi dell'art. 96 del Codice;

h) per l'affidamento di servizi ad alta intensità di manodopera, come definiti all'articolo 50, comma 1 del Codice di importo inferiore a 40.000 euro, potrà essere alternativamente utilizzato il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95, comma 4 del Codice, il criterio della qualità/prezzo ai sensi dell'art. 95, comma 6 del Codice oppure il criterio del costo/efficacia ai sensi dell'art. 96 del Codice;

i) per l'affidamento di servizi di ingegneria e architettura e degli altri servizi di natura

tecnica e intellettuale di importo inferiore a 40.000,00 euro, potrà essere alternativamente utilizzato il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95, comma 4 del Codice, il criterio della qualità/prezzo ai sensi dell'art. 95, comma 6 del Codice oppure il criterio del costo/efficacia ai sensi dell'art. 96 del Codice;

#### **Art. 14 – Le comunicazioni e la pubblicità post gara**

1. Dopo aver esperito la procedura comparativa ed aver disposto l'aggiudicazione, il Responsabile, ai sensi dell'art. 29 del Codice, dovrà pubblicare sul sito istituzionale dell'Acquedotto i seguenti dati: tipologia e genere dell'affidamento; operatori economici invitati; numero delle offerte pervenute; nominativo dell'operatore economico aggiudicatario; importo dell'aggiudicazione.
2. Con riferimento alle comunicazioni Acquedotto dovrà immediatamente e comunque entro un termine non superiore a cinque giorni, a mezzo pec, comunicare l'aggiudicazione all'aggiudicatario e agli altri concorrenti; nello stesso termine ha il dovere di comunicare l'esclusione ai concorrenti esclusi ed altresì la data di avvenuta stipula del contratto (nelle ipotesi di affidamenti pari o superiori ad € 40.000,00) con il soggetto aggiudicatario.
3. Sono altresì pubblicati, nei cinque giorni successivi dalla data di adozione dei relativi atti, il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni in esito alla valutazione dell'assenza delle cause di esclusione nonché del possesso dei requisiti, oltre che i dati della Commissione di gara ed il relativo curriculum.

#### **Art. 15 – La stipula del contratto e l'eventuale consegna in via di urgenza**

1. Ai sensi dell'art. 32, comma 14 del Codice, la stipula del contratto per gli affidamenti di importo inferiore a 40.000,00 euro avviene mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere. Le parti possono effettuare lo scambio mediante posta elettronica certificata o strumenti analoghi.
2. Per gli affidamenti di importo pari o superiore a 40.000,00 euro la stipula del contratto avviene, a pena di nullità mediante scrittura privata in formato elettronico.
3. Ad esito della procedura negoziata, la stazione appaltante pubblica le informazioni relative alla procedura di gara, previste dalla normativa vigente, tra le quali gli esiti dell'indagine di mercato, comprensivo dell'elenco dei soggetti invitati.
4. Resta salva la possibilità di consegna in via di urgenza, nelle more della stipula del contratto.
5. I capitolati e il computo metrico estimativo laddove richiamati nel bando o nell'invito, fanno parte integrante del contratto.

#### **Art. 16 - Verifica della prestazione e pagamenti**

1. I pagamenti a fronte degli ordini di acquisizione di lavori, forniture e servizi - nel



rispetto delle vigenti direttive e norme di legge in materia - dovranno essere disposti entro le scadenze previste da contratto, previa verifica ed attestazione di regolare effettuazione della prestazione.

2. La verifica e l'attestazione di regolare esecuzione della prestazione avverranno in maniera semplificata mediante visto apposto direttamente su copia della fattura, che verrà allegata all'ordine di pagamento.

3. Ove necessari o richiesti il collaudo e/o la verifica, questi potranno essere eseguiti da addetti dell'Acquedotto o da incaricati esterni e dovrà risultare sempre da apposito verbale.

#### **Art. 17 - Contratti continuativi e accordi quadro**

1. Qualora non sia possibile determinare con sufficiente approssimazione la quantità delle forniture o l'entità delle prestazioni di servizi da acquisire in un determinato periodo di tempo, oppure qualora sia ritenuto motivatamente opportuno, è possibile effettuare contratti continuativi su offerta di prezzi unitari o sconti percentuali su listini commerciali da valere per l'intero periodo determinato, stabilendo in maniera approssimativa il fabbisogno presunto nell'arco di tempo e determinando in via presuntiva la relativa entità della spesa complessiva.

2. A detti contratti viene data esecuzione mediante singole ordinazioni che si effettuano man mano che il fabbisogno si verifica concretamente, nel rispetto del limite di spesa complessivo previsto dal contratto.

3. Ciascun bene o prestazione offerto con prezzi unitari, ed oggetto della specifica ordinazione, non può avere un prezzo diverso da quello definito contrattualmente salvo eventuale adeguamento ISTAT prezzi consumo famiglie di operai ed impiegati. Nel caso di offerta sconto percentuale su listini commerciali il prezzo assoluto che ne deriva di volta in volta deve essere ritenuto congruo dal Responsabile del Procedimento al momento della singola ordinazione.

#### **Art. 18 – Norma di rinvio**

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, trovano applicazione le disposizioni del Codice dei Contratti Pubblici D.Lgs. 50/2016, del D.L. 76/20220 e ss.mm.ii., oltre che le Linee Guida ANAC o gli ulteriori provvedimenti attuativi del medesimo Codice, nella parte in cui non siano confliggenti con le modifiche introdotte dal Decreto Correttivo D.Lgs. 56/2017, ed oltre ai principi mutuabili dalle Direttive regionali dd. 7.8.2015 e 25.5.2016. Si applicano inoltre, ai sensi dell'art. 30, ult. c., Codice, nella fase di affidamento e di stipula del contratto, la L. 241/90 e, nella fase esecutiva, il codice civile.

#### **Art. 19 - Rinvio dinamico**

1. Sino all'adozione di un successivo Regolamento, le disposizioni del presente

Regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti comunitarie, statali e regionali, oltre che per effetto di Linee Guida ANAC o decreti ministeriali attuativi del Codice.

#### **Art. 20 – Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore dal giorno successivo alla sua approvazione e successiva pubblicazione sul sito istituzionale dell'Acquedotto.